



# COMUNE DI CASTELTERMINI

Provincia di Agrigento

Pec:comunedicasteltermini@pec.it

<<<<>>

ORDINANZA N° 22

**OGGETTO:** Disposizioni congiunte in materia di sicurezza urbana, safety ed igienico sanitarie in occasione della Festa di Santa Croce - Sagra del Tatarata' di sabato 8 e domenica/lunedì 9 e 10 giugno 2019.

## IL SINDACO

### Ufficiale di P.S.- Autorità Locale Sanitaria

**Preso atto** di quanto stabilito e concordato nella seduta del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica svoltosi a margine della Festa del Repubblica del 2 giugno 2019 presso la Prefettura di Agrigento presieduto da Sua Eccellenza il Prefetto dr. Dario Caputo;

**Deciso** che sabato 8 giugno e domenica lunedì 9/10 2019, si svolgerà, a prosieguo, la "Festa di Santa Croce - Sagra del Tatarata'" - Edizione 2019 con la partecipazione di numerosi turisti che, da ogni parte della Sicilia, confluiranno in questo centro urbano;

**Preso atto** della nota assunta al protocollo generale di prot.n.10813 del 04.06.2019 a firma del Presidente dell'Associazione GAMA Sig. Farone Gaetano e sottoscritta dai Rappresentanti del consiglio di amministrazione (Ceti) nelle persone dei Sigg. Alecci Salvatore, Schifano Paolo e Schifano Agostino, con la quale dichiarano di assumersi l'impegno di onorare tutte le spese già sostenute come pure quelle da affrontare per il prosieguo della Festa di Santa Croce - Sagra del Tatarata' 2019;

**Ritenuto** necessario individuare misure organizzative in riferimento alle manifestazioni di cui in premessa, che assicurino garanzie di *safety* e *security* integrate, in quanto requisiti imprescindibili di sicurezza senza le quali le manifestazioni pubbliche non potranno aver luogo, poiché ragioni di pubblica sicurezza non potranno consentire lo svolgimento di eventi che non garantiscano la sicurezza e l'incolumità delle persone che prenderanno parte;

**Considerato** che, al fine di fare rispettare al meglio gli orari già programmati con riferimento a quanto stabilito nella conferenza dei servizi tenutasi il 4 aprile 2019, ove sono state individuate una serie di criticità, tra le quali il reinserimento nell'ambito della sfilata in atto, di cavalli/cavalcanti che sono già transitati nei Corsi principali e in piazza Duomo che negli anni passati, hanno provocato gravi ritardi nonché turbativa del sereno svolgimento della manifestazione;

**Preso atto** dell'esigenza di porre fine a questo malvezzo conformemente a quanto evidenziato in sede di conferenza dei servizi tenutasi il 15/04/2019; si provvederà ad inibire ad un solo passaggio dei cavalieri, esclusivamente accompagnati da due persone già identificate dai responsabili dei Ceti di appartenenza;

**Stabilito** inoltre che i cavalcanti devono attenersi obbligatoriamente alle tradizionali prescrizioni consolidate negli anni, che vedono il sabato, durante la sfilata della Real Maestranza, i cavalcanti indossare, pena l'estromissione dalla cavalcata, giacca scura (nera o blu) pantaloni chiari (bianchi o beige) e camicia bianca; la domenica, quando sfilano i cavalcanti dei ceti Celibi, Pecorai e Borgesi, indosseranno un vestiario consono alla festa.

**Precisato** ancora, che non saranno tollerati tipi di abbigliamento non consoni alla secolare tradizione tipica della Festa di Santa Croce, pena l'immediata estromissione dalla cavalcata;

**Preso atto** inoltre delle indicazioni assunte, secondo la vigente normativa in materia igienico sanitaria, dai competenti uffici dell'A.S.P.I., relativamente all'attività di mescita di bevande, nonché utilizzo di apparecchiature e/o attrezzature per la manipolazione di prodotti alimentari;

**Rilevato** inoltre che, durante il periodo dell'evento in parola, si registra un notevole consumo di bevande contenute in confezioni di vetro e/o lattine, poste in vendita da operatori addetti alla somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea ed itinerante e che la presenza di bottiglie, contenitori di vetro e/o lattine a parere della scrivente Autorità, costituisce un elemento di potenziale pericolo per la pubblica sicurezza;

**Constatato** che alla luce delle motivazioni sopra esposte, è necessario adottare misure efficaci finalizzate a prevenire eventuali pericoli che potrebbero turbare l'ordine e la sicurezza urbana;

**Visto** l'articolo 54 comma 4 del TUEL, così come modificato dall'art. 6 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica) il quale attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**Visto** il Decreto Ministro Interno 5 agosto 2008;

**Vista** la Legge n.241/1990 e smi;

**Visto** l'art. 650 C.P.;

**Vista** la Legge 30/04/1962, n. 283 recante "Disciplina igienica della produzione e vendita delle bevande";

Visto il DPR 26/03/1980 n. 327, riguardante l'applicazione del regolamento di esecuzione della Legge 30/04/1962 nr. 283;  
Visto l'art.7 bis del D.Lgs n.267/2000;  
Visto il regolamento CE 852 e 853 del 29/04/2004;  
Visto il D.Lgs 26/05/1997 n. 155 e s.m.i;  
Visto l'art. 32 L. 23/12/1978 n. 833;  
Visti gli artt. 99 e 100 del Regolamento di polizia veterinaria n. 320/54, così come modificato dal D.P.R. 243/94 e s.m.i. recante "Iscrizione anagrafe equidi";  
Visto l'art. 8 comma 15 Legge 200/2003 e D.M. 5 maggio 2006 art. 2 lett. G) recante "Piano di sorveglianza nazionale per l'anemia infettiva degli equidi" e successive disposizioni in materia;  
Visto l'art. 41 del D.L. 9 febbraio 2012 n.5;  
Visto il T.U.LL.P.S.;  
Visto l'O.R.EE.LL.;  
Visto l'art. 689 Codice Penale comma 1 che prevede il divieto di somministrazione di bevande ai minori di anni 16 o ad infermi di mente;  
Vista la legge n.189 /12 "..... divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18..."  
Vista la L.125/2001 come modificata dal D.L. n.14/2017 artt. 14 bis e ter "..... vendita e somministrazioni di bevande alcoliche ai minori....." applicazione di sanzione pecuniaria da €.500,00 ad €.2000,00  
Visto il Decreto legge, n° 14, in materia di "Sicurezza Urbana" convertito con la legge 18 aprile 2017, n. 48;  
Visto il verbale di conferenza dei servizi 15/04/2019 - Riunione operativa.  
Vista la circolare della Direzione Generale dei VV. F di raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi per la installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche, con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi";  
Per le ragioni sopra meglio specificati;

## ORDINA

Che, su tutto il territorio del Comune di Casteltermini sabato 8 e domenica 9 lunedì 10 giugno 2019, giornata conclusiva dell'evento:

1. È fatto **DIVIETO**, in corrispondenza tra la via Regina Elena e via V. V Veneto, luogo ove è posto apposito cancello d'ingresso dei cavalcanti, già generalizzati che verranno incanalati per la sfilata, di essere accompagnati da più di due persone al seguito per tutta la sfilata, pena l'estromissione dalla stessa;
2. È fatto **DIVIETO** ai conduttori dei cavalli di assumere comportamenti tendenti ad innervosire i cavalli, per non creare turbativa per l'ordine e la sicurezza pubblica, ed è pertanto vietato l'utilizzo di frustini c che possano arrecare danno all'animale o peggio ancora aizzarlo. In caso contrario gli organizzatori di concerto con le forze dell'ordine provvederanno, tempestivamente, all'estromissione dalla sfilata, nonché ad elevare apposita sanzione amministrativa;
3. È fatto **OBBLIGO** ai cavalcanti di procedere nella sfilata conducendo il cavallo "al passo" senza esibizioni a carattere agonistico o assumere comportamenti tali da costituire fonte di pericolo per gli spettatori;
4. E' fatto **OBBLIGO** ai minori di anni 14 di cavalcare solo previa autorizzazione a firma di un genitore che verrà consegnata al rappresentante del ceto di appartenenza, nonché ad indossare apposito preventivo casco da fantino;
5. È fatto **OBBLIGO** ai cavalcanti di sottoporre gli equini ai dovuti controlli preventivi ai sensi dell'Ordinanza Ministero della Salute (pubblicata sulla GURI N.219/2010 e s.m.i);
6. È fatto **DIVIETO** ai titolari degli esercizi pubblici e commerciali in sede fissa e/o itinerante di effettuare la preparazione e la manipolazione di alimenti e somministrazione di bevande, sul suolo pubblico delimitato dalle transenne, appositamente collocate a garanzia della sicurezza pubblica e, precisamente: in via Roma, Piazza Sanfilippo, Corso Umberto, Piazza De Cosmi, Largo San Giuseppe;
7. È fatto **DIVIETO** di vendere al pubblico qualsivoglia bevanda alcoolica o analcolica in contenitori di vetro e/o lattine;
8. È fatto **DIVIETO** di abbandonare su suolo pubblico contenitori di bevande di qualsiasi genere e tipo;
9. È fatto espressamente **DIVIETO** ai titolari di pubblici esercizi in genere, compresi gli itineranti, di somministrare bevande alcoliche ai minori di 18 anni, in caso di violazione della citata norma, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da €250,00 ad € 1.000,00 ovvero se la condotta del fatto è reiterata, la sanzione si raddoppia ad € 500,00 a € 2.000,00 con la sospensione dell'attività fino a 3 mesi;
10. È fatto **DIVIETO** agli esercenti pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, di occupare suolo pubblico nell'isola pedonale zona "Monumento ai Caduti in Guerra", la stessa sarà occupata, come tradizione, dai commercianti su aree pubbliche autorizzati alla vendita di torroni e dolci.
11. E' fatto **OBBLIGO** ai titolari di autoveicoli, adibiti a somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, con utilizzazione di impianti di gas combustibile GPL di possedere le dichiarazioni di conformità (ex art. 7 D.M. 37/08 e s.m.i) che dovranno essere allegate alla documentazione tecnica da tenere a bordo. Gli stessi hanno l'obbligo di munirsi di apposito estintore avente conformità di legge.

## DISPONE

che alla presente ordinanza venga data la massima diffusione per tramite i network locali e provinciali e che la stessa verrà pubblicata all'Albo Pretorio on - line dell'Ente e trasmessa per quanto di competenza ai seguenti organi della pubblica amministrazione, nonché ai delegati dei Ceti:

- Al Signor Prefetto di Agrigento;
- Al Signor Questore di Agrigento;

- All'Ufficio di Protezione Civile della Provincia Regionale di Agrigento;
- Al Signor Commissario Straordinario - Libero Consorzio dei Comuni Agrigento;
- Ai Signori Rappresentanti dei Ceti nelle persone dei Sigg: Salvatore Alecci, Gaetano Faraone, Agostino Schifano e Paolo Schifano;
- Al Dott. Giuseppe Misuraca - Direttore Centrale Operativa 118;
- Al Presidente della Pro- Loco " Chiuddia" Sig. Carmelo Nicotra;
- Al Presidente del Gruppo Folcloristico del Tataratà Dr. Fulvio Galione;
- Al Servizio Veterinario - ASP 1- San Giovanni Gemini - Dr. Calogero Giuseppe Capozza;

**DISPONE ALTRESI'**

La notifica della presente ordinanza, a tutti i pubblici esercenti, operanti su aree pubbliche, nonché ai titolari delle attività commerciali con attività nel territorio comunale.

Le forze dell'ordine presenti per l'occasione e i funzionari - dell' A.S.P.1 Agrigento - Distretto di Casteltermini, ognuno per quanto di propria competenza, sono incaricati a dare piena attuazione a quanto disposto con la presente ordinanza.

La violazione di cui ai punti 1, 2 e 3) della presente ordinanza comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da €.100,00 a €.500,00, - pagamento in misura ridotta sarà pari ad €.200,00 (duecento euro/00).

**INFORMA**

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di Palermo, nel termine di giorni 60, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, nei termini di 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

**La presente Ordinanza produrrà i suoi effetti dalla data di pubblicazione all'Albo-Pretorio On- Line del Comune.**

Dalla Residenza Municipale, 5 giugno 2019.



IL SINDACO n.q.  
UFFICIALE DI GOVERNO  
(Dott. Gioacchino Nicastro)

*Gioacchino Nicastro*